

DELIBERA N. 198/21/CONS

**ORDINANZA DI INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ OPEN-TEL S.R.L. PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 98, COMMA 9, DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 253 DEL 1° AGOSTO 2003
(CONTESTAZIONE N. 5/21/DTC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 17 giugno 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, di seguito il *“Codice”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante *“Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante *“Disciplina dei tempi dei procedimenti”*, come modificata dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, e il relativo Allegato A, recante “*Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettronica*”, come modificata da ultimo dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO il provvedimento temporaneo n. 22 adottato dal CORECOM Toscana in data 30 marzo 2020;

VISTO il provvedimento temporaneo n. 44 adottato dal CORECOM Toscana in data 26 maggio 2020;

VISTO l’atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 5/21/DTC notificato in data 26 febbraio 2021;

CONSIDERATO che la Società non ha inteso avvalersi della facoltà concessa ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento, non presentando presso la Direzione Tutela dei Consumatori, scritti difensivi né motivata richiesta di essere sentita entro trenta giorni dal ricevimento dell’atto di contestazione n. 5/21/DTC;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

In data 19 novembre 2020 il CORECOM Toscana segnalava la presunta non ottemperanza da parte della Società Open-Tel S.r.l. relativamente al provvedimento temporaneo n. 22 del 30 marzo 2020, adottato dallo stesso a favore dell’utente Società Carrozzeria s.n.c. di Marseglia Paolo, Bartolini e Gualtieri.

In data 7 dicembre 2020 il CORECOM segnalava la presunta non ottemperanza da parte della Società Open-Tel S.r.l. relativamente al provvedimento temporaneo n. 44 del 26 maggio 2020, adottato dallo stesso a favore dell’utente Santolini Barbara S.r.l.

Conseguentemente questa Autorità, in data 19 novembre 2020, con nota protocollata con il n. 486001, chiedeva alla Società Open-tel S.r.l. documenti, dati e notizie riferibili alla presunta inottemperanza del provvedimento temporaneo n. 22 datato 30 marzo 2020 adottato dal CORECOM Toscana.

Successivamente con nota protocollata con il n. 508612 in data 7 dicembre 2020, questa Autorità chiedeva documenti, dati e notizie relativamente al provvedimento temporaneo n. 44 del 26 maggio 2020 adottato dal predetto CORECOM.

Non ricevendo riscontri alle richieste sopra indicate, in data 4 gennaio 2021 con nota recante protocollo n. 2088, si inviava un primo sollecito con il quale si reiterava la richiesta di informazioni in precedenza inviata in data 19 novembre 2020. In data 27 gennaio 2021, con nota recante protocollo n. 43903, si inviava alla Società Open-tel S.r.l. un secondo sollecito con il quale si reiterava la richiesta stabilendo come data ultima per il riscontro alle precedenti richieste il 2 febbraio 2021.

Considerato che la Società Open-Tel S.r.l. non dava alcun riscontro a tutte le richieste e solleciti sopra indicati, in data 26 febbraio 2021 con atto n. 5/21/DTC, notificato in pari data, il Direttore del Dipartimento Tutela dei Consumatori contestava alla Società in epigrafe l'inottemperanza alla richiesta di dati e informazioni richiesta dall'Autorità, fattispecie sanzionabile ai sensi dell'art. 98, comma 9, del *Codice*.

2. Deduzioni della società

La Società Open-tel S.r.l. non ha presentato richiesta di audizione e non ha presentato alcuna deduzione e/o memoria difensiva in merito all'Atto di Contestazione n. 5/21/DTC, notificato in data 26 febbraio 2021.

3. Valutazioni dell'Autorità

A conclusione dell'istruttoria svolta dalla Direzione competente, l'Autorità, con l'atto di avvio del procedimento sanzionatorio n. 5/20/DTC, ha contestato alla Società Open-tel S.r.l. di non aver fornito, nei termini e con le modalità richiesti, i dati e le informazioni necessari al fine di poter verificare l'ottemperanza a due differenti provvedimenti adottati dai CORECOM Toscana, in applicazione dell'art. 5 dell'allegato A alla delibera n. 203/18/CONS. Tale comportamento omissivo non ha consentito all'Autorità di svolgere, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, adeguate e tempestive verifiche in merito alle eventuali responsabilità della Società Open-tel S.r.l., o di altri operatori, rispetto ai disservizi lamentati dagli utenti.

A seguito dell'avvio del predetto procedimento sanzionatorio, la Società non ha trasmesso memorie difensive nei termini regolamentari né ha richiesto di essere sentita in audizione.

Tanto premesso, si ritiene di dover confermare quanto accertato in sede di avvio del procedimento sanzionatorio, in quanto la Società non ha fornito alcuna giustificazione idonea a escludere la propria responsabilità per i profili contestati in violazione all'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti, per l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00, ai sensi dell'art. 98, comma 9, del *Codice*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 98, comma 17-*bis*, del *Codice*, nel caso di specie non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16, della legge n. 689/1981;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura del minimo edittale, per ognuna delle due differenti richieste di informazioni inviate alla Società, per un totale di euro 30.000,00 (trentamila/00) e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11, della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La Società, con la propria condotta, non ha consentito ai competenti uffici dell'Autorità di svolgere una adeguata attività di verifica circa le condotte segnalate. In particolare, non è stata fornita alcuna motivazione in ordine alla segnalata inottemperanza dei provvedimenti emanati dal CORECOM Toscana, né prima né dopo l'avvio del procedimento sanzionatorio. La condotta sopra descritta può essere considerata di rilevante gravità e di durata prolungata.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La Società non ha svolto alcuna attività finalizzata all'attenuazione o all'eliminazione della violazione contestata, infatti la predetta non ha inviato alcuno riscontro alle richieste di questa Autorità, né prima né dopo l'avvio del presente procedimento.

C. Personalità dell'agente

La Società è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire una gestione dei provvedimenti temporanei adottati dai CORECOM, provvedendo, nei termini e con le modalità prescritte, all'ottemperanza degli stessi e a riscontrare le richieste dei documenti, dei dati e delle notizie inviate dall'Autorità al fine di risolvere celermente il singolo disservizio causato;

D. Condizioni economiche dell'agente

La Società, benché ancora attiva, risulta aver presentato l'ultimo bilancio nel 2017, relativo all'anno di competenza finanziaria 2016. Da questo risultano ricavi per euro 511.463, pertanto si ritiene congrua e proporzionata l'applicazione della sanzione come sopra determinata nonostante la gravità della violazione;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

che la Società Open-tel S.r.l. – codice fiscale/partita iva: 03291620544, con sede legale in Largo Trattati di Roma snc, Gualdo Tadino (PG), non ha ottemperato alle richieste di documenti, dati e notizie, come impartite da questa Autorità con note protocollate con il n. 486001 in data 19 novembre 2020, con nota protocollata con il n. 508612 in data 7 dicembre 2020 e come sollecitato in data 4 gennaio 2021 con nota protocollata con il n. 2088 e in data 27 gennaio 2021 con nota protocollata con il n. 43903;

ORDINA

alla predetta Società per la sua condotta sanzionabile, per ciascuna fattispecie oggetto della richiesta, ai sensi dell'articolo 98, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259., di pagare la sanzione amministrativa pari al doppio del minimo per un totale di euro 30.000,00 (trentamila/00);

INGIUNGE

alla citata Società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata l. n. 689/1981, la somma di euro 30.000,00 (trentamila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 98, comma 9, decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900 per l'imputazione della medesima somma al capitolo

2379, capo X mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 198/21/CONS*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba